

VADEMECUM PER IL SOGGETTO CHE RICHIEDA DI ESSERE AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE – AMMINISTRATIVO – CONTABILE - TRIBUTARIO.

L'art. 76 D.p.r. 115/2002 stabilisce che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato il soggetto richiedente deve avere un reddito imponibile non superiore ad € 11.528,41 come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Ciò significa che occorre fare riferimento al reddito imponibile, ovverosia al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (ex art. 10 T.U.I.R.), prodotto nell'anno solare antecedente a quello in cui viene presentata l'istanza di ammissione al beneficio. Pertanto NON può essere considerato il valore indicato nell'ISEE

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In via di eccezione si tiene conto del solo reddito personale dell'istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Ai fini della determinazione del reddito occorre fare riferimento tuttavia anche ai redditi derivanti da attività illecite o che comunque sono stati oggetto di evasione o elusione fiscale. A tal fine il Giudice può fare ricorso anche alle cd. presunzioni semplici per escludere dal beneficio il soggetto istante, senza contare le gravi sanzioni penali comminate nei confronti dell'istante che sia incorso volontariamente in falsità od omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni reddituali ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.

E' molto importante sottolineare come la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che ciò che rileva è l'effettività del rapporto di convivenza, tant'è che rileva anche la convivenza *more uxorio* fra un uomo ed una donna, più che le risultanze anagrafiche. Così come ha statuito che lo stato di detenzione o l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio non esclude di per se' il rapporto di convivenza.

Va tuttavia sottolineato come non si tiene conto del reddito del familiare convivente nel caso in cui gli interessi del soggetto istante siano in conflitto con quelli del familiare convivente.

Sempre con riferimento alla nozione di reddito occorre infine far riferimento a quell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale non rileva l'eventuale indennità di accompagnamento percepita da un invalido civile totale.

Per quanto concerne il cittadino straniero e la sua possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 119 D.p.r. 115/2002, la possibilità di accedere a tale beneficio è riconosciuta solo allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

Sempre con riferimento al soggetto straniero extra comunitario questi, con riferimento ai redditi prodotti all'estero, dovrà corredare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato con una certificazione del proprio consolato che attesti la veridicità di quanto dichiarato. Nel caso di comprovata impossibilità a produrre la certificazione consolare potrà sostituirla con un'autocertificazione.

Infine occorre segnalare un orientamento della Suprema Corte di Cassazione, assolutamente non condivisibile, secondo cui il difensore non ha il potere di autenticare la sottoscrizione posta in calce all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato quando questa contenga la dichiarazione sostitutiva di certificazione circa le condizioni di reddito. In quest'ultimo caso si può ovviare allegando all'istanza copia fotostatica non autentica di un documento d'identità del soggetto istante. A tal riguardo si segnala tuttavia una recente ordinanza del Presidente del Tribunale di Prato, depositata il 21.2.2012, di segno opposto, ove si afferma il principio secondo il quale l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato è ammissibile anche qualora la relativa sottoscrizione sia autenticata dal difensore e, a questa, non venga allegata copia fotostatica di un documento di identità.